



# COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PARTITA IVA 00354730392

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

ID 9915221

P.G. n.

ORDINANZA TL n. 2054/2018

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA E DI CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE ED ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO DI RAVENNA  
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 31 DICEMBRE 2018**

## IL SINDACO

**Premesso** che l'Amministrazione comunale, come è ormai consolidata tradizione, ha organizzato, in occasione del 31 dicembre, una manifestazione che si terrà in Piazza del Popolo per festeggiare la fine dell'anno in corso e l'inizio dell'anno 2019;

**Vista** la predisposizione di un articolato calendario di festeggiamenti, che prevede, per l'ultima notte dell'anno, tra l'altro, le proiezioni della rassegna di videomapping Ravenna in Luce ed in Piazza del Popolo a partire dalle ore 23.00 il concerto gospel della cantante americana Cheryl Porter accompagnata dal coro The Hallelujah Gospel Singer;

**Considerato** che la manifestazione richiamerà un pubblico numeroso e variegato, con la presenza di famiglie con bambini, provenienti non solo da Ravenna, ma anche dal circondario e da altre parti d'Italia grazie al richiamo turistico che la Città svolge con successo;

**Rilevato** che la notevole affluenza di persone potrebbe porre in essere problematiche di sicurezza urbana con rischi per il degrado ed il decoro urbano ed ambientale e per la stessa incolumità pubblica;

**Considerato** che la vendita per asporto delle bevande in contenitori di vetro e lattine, effettuata dalle attività presenti nell'ambito del Centro Storico, può contribuire allo sviluppo di fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, dato che le bevande vendute per asporto vengono spesso consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza attenzioni per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato;

**Ritenuto** che ciò costituisca inoltre fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché tali contenitori possono essere utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;

**Vista** l'esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad evitare deturpamenti e pericoli per le persone e le cose, che vanificherebbero il significato e l'importanza di quella che vuole essere una notte di festa;

**Considerato** che il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina rientra tra le anzidette misure e che è già stato sperimentato con buoni risultati negli anni passati;

**Ritenuto**, pertanto, in occasione della manifestazione, prevedere nel Centro Storico di Ravenna, zona del territorio comunale come definita dal vigente Piano Regolatore, nella fascia oraria dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 07,00 del 1° gennaio 2019:

- il divieto di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro ed in lattina negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività commerciali di vendita di cui al D.Lgs. n. 114/98, comprese le vendite con distributori automatici, nelle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, etc.), nei circoli privati, nonché nei Capanni presenti in Piazza del Popolo facenti parte del Villaggio di Natale e nelle attività di commercio su area pubblica,
- il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

**Considerata** la positiva esperienza dei precedenti, analoghi provvedimenti, emanati nella stessa circostanza, ma anche di provvedimenti adottati in occasioni ed eventi simili che presupponevano la necessità di disporre misure intese a salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio;

**Atteso** che per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza urbana ed ambientale;

**Tenuto** conto dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

**Dato atto** che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. il numero molto elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008: " Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

**dalle ore 20,00 del giorno 31 dicembre 2018 alle ore 07,00 del 1° gennaio 2019**, nell'ambito del Centro Storico della città di Ravenna, zona del territorio comunale come definita dal vigente Piano Regolatore, in occasione dello svolgimento della manifestazione intesa a festeggiare la fine del corrente anno e l'inizio del prossimo 2019:

- 1. il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto ecc.), dei circoli privati, nonché nei Capanni presenti in piazza del Popolo facenti parte del Villaggio di Natale e nelle attività di commercio su area pubblica, di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina, al fine di evitarne l'abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti, relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale.** Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.
- 2. il divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere.** Tale disposizione non si applica a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.

Il mancato rispetto alla disposizione contenuta al punto 1) comporterà violazione alle norme vigenti e sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad Euro 400,00.

Il mancato rispetto alla disposizione contenuta al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, così come definita dalla delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, con pagamento in misura ridotta di Euro 200,00.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti farlo osservare;

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 20 dicembre 2018

**IL SINDACO**

Michele de Pascale